



COMUNE DI VENOSA
Provincia di Potenza

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 16 del 06-09-2014

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2014.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **sei** del mese di **settembre** alle ore **09:00**, nel Palazzo Comunale, a seguito di regolare avviso scritto, notificato, a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

GAMMONE TOMMASO	P	FRANCABANDIERA PASQUALE	P
DIGRISOLO MARIA LUCIA	P	MASTRANGELO ANTONIETTA	P
TAMBURRIELLO MARIO GIOVANNI	P	CATAPANO FRANCESCO	P
SINISI CARMELA MARIA ROSA	P	COVELLA ARTURO RAFFAELE	P
LETTINI ALESSANDRO ROCCO	P	IOVANNI MARIANNA	P
LIOY RITA ANNA	P	LEGGIERI VITO	P
ROSATI FRANCESCO	P	ZIFARONE NICOLA	P
CETRONE ROSA	P	PAPA FABIANA	P
ZULLINO MASSIMO	P		

risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assume la Presidenza avv. LIOY RITA ANNA in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale dott. PUTIGNANO ANTONIO, che per l'adozione della presente delibera viene chiamato ad esprimersi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno di che all'oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente delibera sono stati acquisiti i pareri di cui agli artt. 49 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito resi ed in originale sottoscritti:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 03-09-2014

Il Responsabile dell'Area
Grieco Gelsomina

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 03-09-2014

Il Responsabile dell'Area
LARocca NICOLA

Si attesta che non sussistono motivi ostativi all'adozione della presente sotto il profilo giuridico-amministrativo, così come previsto dall'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
dott. PUTIGNANO ANTONIO

Pres. Rita Anna LIOY

Possiamo procedere, in relazione alla delibera di approvazione delle aliquote TASI, preliminarmente alla votazione in ordine agli emendamenti.

Vado nell'ordine di numerazione data precedentemente nella valutazione fatta dal Segretario. Mi suggerisce il Segretario di procedere ad una dichiarazione di voto preliminare in ordine agli emendamenti e alla delibera come poi andrà emendata.

Ci sono dichiarazioni di voto sulla delibera di approvazione delle aliquote TASI? Il Segretario suggerisce di fare un'unica dichiarazione di voto e poi procedere comunque separatamente alle votazioni relative agli emendamenti e alla delibera. Votazioni, giustamente, separate. Solo la dichiarazione di voto è unificata, diciamo così, ed anticipata.

Cons. Arturo Raffaele COVELLA

Chiedo scusa. Se non sappiamo quali emendamenti vengono approvati e quali no, come facciamo a dare parere rispetto alla delibera?

Pres. Rita Anna LIOY

Io concordo con questa impostazione. Come Presidente, mi assumo l'onere di stabilire di votare prima per gli emendamenti e poi successivamente per la delibera TASI.

Procedo nell'ordine con il quale sono state numerate dal Segretario. Mi dicono che ci deve essere una dichiarazione di voto per ogni **emendamento**. Sulla **numero 1**, come numerata dal Segretario, quindi quella proposta dal consigliere Tamburriello ed altri, che prevede, oltre al riconoscimento della detrazione di euro 20 per ogni figlio appartenente a nuclei familiari monogenitoriali, l'aggiunta che debba essere dimostrato un ISEE inferiore a 10.000 euro da parte di questi nuclei. Chiedo la dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Covella.

Cons. Arturo Raffaele COVELLA

Voto favorevole da parte del gruppo Consiglieri del Movimento 5 Stelle.

Pres. Rita Anna LIOY

Possiamo procedere alla votazione.

Eseguita la votazione palese il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente come segue:

Presenti: 17

Votanti: 15

Astenuti: 2 (Digrisolo e Lettini)

Voti favorevoli: 15

In base all'esito della votazione il Consiglio approva l'emendamento

Pres. Rita Anna LIOY

La numero 2, presentata dal Movimento 5 Stelle, che chiede l'**emendamento al punto 2** della delibera, quarto capoverso, con il seguente testo: "I fabbricati rurali ad uso strumentale, se appartenenti a soggetti il cui reddito ISEE risulta superiore ad euro 8.000, aliquota 0,5 per mille".

Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Tamburriello.

Cons. Mario Giovanni TAMBURRIELLO

Per dichiarazione di voto ribadisco quello che già ho detto in premessa nel mio discorso precedente. Noi non riteniamo opportuno che questa imposta, se ben presentata, lo 0,5, venga applicata ai fabbricati rurali o beni strumentali e ribadisco ancora una volta due concetti. Uno: è considerato bene strumentale quel bene al servizio dell'attività agricola, ma che abbia riconosciuta la ruralità e questo avviene se il richiedente è iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

Quindi, da una verifica fatta negli elenchi INPS, a disposizione di tutti i contribuenti presso le sedi dell'INPS, il nostro Comune non ha un gran numero di contribuenti coltivatori diretti, indipendentemente se questi abbiano un immobile, dieci immobili, l'ufficio o quant'altro. Poi però mi devono spiegare quali sono queste aziende, perché io che vivo il settore non ho contezza di aziende che hanno attività agricole tali da avere uffici e quant'altro, sempre nel comune di Venosa.

Ribadisco ancora che il motivo che ci ha spinti a valutare questa esenzione deriva dal fatto che l'attività agricola nel nostro comune soffre moltissimo l'andamento di mercato e l'andamento climatico, cosa che nessuno potrà mai contestare, perché visibile. Quindi per adesso questa Amministrazione, questa Giunta, questa maggioranza hanno ritenuto opportuno iniziare così, come hanno fatto con le altre riduzioni ed agevolazioni che abbiamo già portato in Commissione inerenti alle famiglie disagiate.

Quindi, il gruppo PD e presumo anche "UniAmo Venosa" danno parere sfavorevole a questa mozione, perché si va a colpire una categoria che è sì come le altre, ma che subisce un danno ancora maggiore rispetto a tante altre. Grazie.

Pres. Rita Anna LIOY

Prego, consigliere Tamburriello.

Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Covella.

Cons. Arturo Raffaele COVELLA

Grazie, Presidente. Intervengo per spiegare un attimo le ragioni di questo emendamento. Come si è detto prima, la TASI è una tassazione comunque che riguarda i servizi ed è odiosa. Nel momento in cui si chiede un sacrificio a tutti i cittadini non vedo perché non si debba chiedere un sacrificio a determinate categorie di agricoltori. Non ci rivolgiamo a tutti gli agricoltori, ma a quelli – e non è un caso se abbiamo messo il limite ISEE – che hanno un reddito ISEE superiore a 8.000 euro.

Io capisco che il settore agricolo vive una situazione di disagio a seguito della situazione economica, ma la stessa situazione di disagio la vivono i commercianti, gli artigiani e tutte le famiglie di Venosa. Quindi, non vedo perché si vogliano limitare determinati favori solo agli agricoltori, che oltretutto, ricordiamo, sono già esenti dal pagamento dell'IMU, quindi già hanno un vantaggio e la legge con la quale si è istituita la TASI ha previsto un ulteriore favore, perché comunque la tassazione TASI sugli edifici strumentali non può essere superiore all'1 per mille. Adesso, chiedere un piccolo sacrificio dello 0,5 per mille a chi magari è proprietario di un'azienda agricola – e non mi si venga a dire che nel comune di Venosa non ci sono proprietari di aziende agricole con uffici, capannoni e quant'altro – non mi sembra una cosa scandalosa nel momento in cui non riusciamo a trovare i soldi per dare 10 euro di detrazione per chi ha magari figli a carico e non riesce ad arrivare alla fine del mese per mangiare o per pagare il fitto di casa. Tutto qui. Grazie.

Pres. Rita Anna LIOY

Possiamo procedere alla votazione.

Eseguita la votazione palese il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente come segue:

Presenti: 17

Votanti: 15

Astenuti: 2 (Digrisolo e Lettini)

Voti favorevoli: 5 (Covella, Iovanni, Leggieri, Zifarone e Papa)

Voti contrari: 10 (Gammone, Tamburriello, Sinisi, Lioy, Rosati, Cetrone, Zullino, Francabandiera, Mastrangelo e Catapano)

In base all'esito della votazione il Consiglio non approva l'emendamento

Pres. Rita Anna LIOY

Passando all'**emendamento** di cui al **punto 3**, relativo alle esenzioni, si chiede l'esenzione di cui al punto B della delibera di determinazione delle aliquote TASI.

Ci sono dichiarazioni di voto in ordine all'argomento? Consigliere Covella, voleva fare una precisazione.

Cons. Arturo Raffaele COVELLA

Chiedo scusa al consigliere Tamburriello se anticipo. Per quanto riguarda l'emendamento andrebbe in realtà corretto, perché si chiede l'abrogazione della lettera A delle esenzioni, non la lettera B. Ovvero, "i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9...". Quindi andrebbe corretto in questo senso.

Preannuncio voto favorevole.

Pres. Rita Anna LIOY

Consigliere Tamburriello.

Cons. Mario Giovanni TAMBURRIELLO

Io non posso fare altro che dire che probabilmente è da considerarsi nulla, perché fa parte integrante di quella precedente, quindi ribadisco ancora il parere sfavorevole.

Pres. Rita Anna LIOY

Altre dichiarazioni di voto? Nessuna. Possiamo procedere alla votazione.

Eseguita la votazione palese il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente come segue:

Presenti: 17 Votanti: 15 Astenuti: 2 (Digrisolo e Lettini)

Voti favorevoli: 5 (Covella, Iovanni, Leggieri, Zifarone e Papa)

Voti contrari: 10 (Gammone, Tamburriello, Sinisi, Lioy, Rosati, Cetrone, Zullino, Francabandiera, Mastrangelo e Catapano)

In base all'esito della votazione il Consiglio non approva l'emendamento

Pres. Rita Anna LIOY

Emendamento di cui al punto 4. Si chiede l'emendamento al punto 2, primo capoverso della delibera, pagina 6, con l'aggiunta a "Euro 10 per ogni figlio a carico di età non superiore a 26

anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e purché si tratti di famiglia monoreddito con ISEE uguale o minore a 5.000 euro”.

Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Tamburriello.

Cons. Mario Giovanni TAMBURRIELLO

Questo emendamento che oggi viene presentato è stato anche abbondantemente discusso in Commissione e, se non mi sbaglio, si collegherà ad un altro emendamento con la stessa sorte. È stato portato in Commissione quasi come una proposta, è stata discussa, è stata considerata tutta una serie di situazioni anagrafiche, familiari e quant'altro e, in linea di massima, ha fatto scaturire un'ulteriore proposta che ha riscontrato anche parere favorevole. Oggi me la ritrovo come un emendamento. Io non so se questo poi può essere a vantaggio delle spese sulla pubblica amministrazione, visto che alla fine dobbiamo stare nelle Commissioni, lavorare tanto, prendere dei permessi e poi ritrovarci gli stessi emendamenti nel Consiglio Comunale.

Certamente chiederò nelle prossime Commissioni di seguire una certa logica per evitare queste situazioni, perché significa che il lavoro di Commissione è vano, senza pensare che molte volte i lavori si sono protratti anche nel pomeriggio e abbiamo dovuto bloccare gli uffici per venire incontro a delle valutazioni più dettagliate, sempre perché, ripeto, la TASI è una imposta di cui non conosciamo il gettito e non è sulla base dell'IMU, come dice il consigliere Papa. L'IMU prendeva determinate detrazioni che la TASI non prende, quindi l'ufficio non ha potuto determinare in maniera precisa ed abbiamo anche dimostrato che noi ci dobbiamo basare su dati certi. Di fronte a dei dati già un pochettino sfalsati noi abbiamo l'impegno di tener presente che stiamo gestendo non il nostro conto corrente, ma il conto corrente del Comune di Venosa, cioè di tutti i cittadini.

Quindi anticipo il parere sfavorevole a questa mozione.

Pres. Rita Anna LIOY

Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Covella.

Cons. Arturo Raffaele COVELLA

Grazie, Presidente. Sì, proprio perché gestiamo il portafoglio di tutti quanti, dovremmo stare attenti a come lo gestiamo e capire quando si può spingere un po' per cercare di aiutare la gente.

Per quanto riguarda il lavoro in Commissione esso è stato un lavoro egregio. Alla fine della Commissione sono state votate due proposte: una della maggioranza e una della opposizione.

Alla proposta della maggioranza abbiamo dato voto negativo, preannunciando che avremmo presentato lo stesso emendamento in sede di Consiglio. Non ci vedo niente di scandaloso, anche perché poi alla fine, al di là del lavoro che viene fatto in Commissione, rimane il Consiglio sovrano rispetto alle decisioni, non certo la Commissione. Se poi il consigliere Tamburriello ritiene di aver perso tempo in Commissione, me ne dispiace.

Siamo costretti a ripresentare in questa sede l'emendamento, perché per quanto riguarda il grosso impatto che i nostri emendamenti avrebbero rispetto al bilancio di questo Comune è stato anche stimato in Commissione che, applicando la detrazione di 10 euro per ogni figlio a carico nelle famiglie monoreddito, con reddito inferiore a 5.000 euro, ci sarebbe stata una spesa ulteriore per il Comune, o meglio, un minore incasso del Comune di 20-30.000 euro. Voglio anche esagerare, voglio dire di 40.000 euro. Abbiamo anche indicato, in sede di Commissione, da settembre a dicembre, come il Comune di Venosa avrebbe potuto recuperare quei 30-40.000 euro: con la riduzione delle aree, con la riduzione delle indennità degli Assessori, del Sindaco e del Vicesindaco, con maggiori controlli da parte della Polizia Municipale, con maggiori controlli sulla abusivismo edilizio, con maggiori controlli sulla cartellonistica, che a Venosa è tutta irregolare.

Quindi, che ci venga detto che noi non siamo buoni padri di famiglia nel voler amministrare il portafoglio comunale mi sembra proprio una barzelletta e mi scuserà il consigliere Tamburriello se la definisco in questo modo, perché, dati alla mano, in base a quelli che ci sono stati offerti dagli uffici dello stesso Comune, credo che un piccolo sforzo questa Amministrazione comunale l'avrebbe potuto compiere per accogliere una richiesta che va esclusivamente nell'interesse della cittadinanza venosina e delle famiglie delle fasce più deboli di Venosa.

Questo non si è voluto fare. Oltretutto, bastava aumentare uno 0,5 sui fabbricati rurali per gli agricoltori più facoltosi per trovare le risorse per aiutare le famiglie in difficoltà. Non si è voluto fare, ben venga.

Comunque, noi come Movimento 5 Stelle voteremo a favore di questo emendamento. Grazie.

Pres. Rita Anna LIOY

Prego, consigliere Covella.

Ulteriori dichiarazioni di voto? Consigliere Francabandiera.

Cons. Pasquale FRANCA BANDIERA

È giusto che anche io faccia la mia dichiarazione, preannunciando un voto contrario a questo emendamento, alla luce anche delle considerazioni fatte dal consigliere Covella. Prima il

consigliere Papa diceva che una goccia è sempre una goccia, ma mi chiedo quanti laghi possa riempire la goccia delle indennità, perché sentiamo dire che riducendo le indennità, mettiamo qua e mettiamo là. Sarà a discrezione di questa maggioranza decidere come, quando e se farlo. Quindi è giusto che voi continuate a dirlo perché è materia populistica e voi dovete svolgere il vostro ruolo, ma 40.000 euro fino alla fine dell'anno non si recuperano tagliando le indennità di carica.

Pres. Rita Anna LIOY

Invito il consigliere Francabandiera ad attenersi all'argomento, non divaghiamo troppo. È una dichiarazione di voto, Consigliere.

Cons. Pasquale FRANCA BANDIERA

Comunque quando si toccano questi argomenti è giusto che ognuno dica la sua, perché poi alla fine il bilancio viene gestito al fine di garantire un pareggio e quindi evitare un dissesto.

Noi crediamo che queste siano le manovre, per quanto ci riguarda, dopo di che l'anno prossimo decideremo noi con un bilancio di previsione e conti alla mano su uno storico parziale di questa maggioranza cercheremo di capire come e dove si possano adottare.

Ultima considerazione. È bello dire che a Venosa ci sono proprietari di aziende agricole, ma, se allusione viene fatta, vi prego di accertarvi dove ricadono i fabbricati e le proprietà di tali agricoltori, perché non ricadono nel territorio e nel comune di Venosa. Non ho fatto nomi, le allusioni sono chiare, quindi vi prego di verificare la posizione geografica, perché è inutile strumentalizzare questioni che la legge prevede. Consigliere Covella, apprezzo la sua puntualità, ma è giusto anche riferire che questa maggioranza si assume la responsabilità di azzerare quel capitolo aliquote a zero, quindi non allo 0,5, non all'1 per mille previsto per legge, a zero.

È una responsabilità che la maggioranza si prende, ne pagherà eventualmente le conseguenze oppure ne ricaverà i giusti benefici quando andremo noi a ridisegnare le mappe di un bilancio di previsione. Grazie.

Pres. Rita Anna LIOY

Prego, consigliere Francabandiera.

Possiamo procedere alla votazione.

Eseguita la votazione palese il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente come segue:

Presenti: 17

Votanti: 14

Astenuti: 3 (Digrisolo, Lettini e Lioy)

Voti favorevoli: 5 (Covella, Iovanni, Leggieri, Zifarone e Papa)

Voti contrari: 9 (Gammone, Tamburriello, Sinisi, Rosati, Cetrone, Zullino, Francabandiera, Mastrangelo e Catapano)

In base all'esito della votazione il Consiglio non approva l'emendamento

Pres. Rita Anna LIOY

L'ultimo emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle (**il numero 3**) ha ad oggetto il punto 2 capoverso, a cui si chiede di aggiungere le lettere A, B, C e D. A) detrazione di euro 30 per unità abitativa con rendita catastale minore o uguale a 300 euro; detrazione di euro 20 per unità abitativa con rendita catastale compresa tra 301 e 500 euro; detrazione di euro 10 per unità abitativa con rendita catastale compresa tra 501 e 700 euro; nessuna detrazione per unità abitativa con rendita catastale superiore a 701 euro.

Dichiarazione di voto? Consigliere Tamburriello.

Cons. Mario Giovanni TAMBURRIELLO

Mi dispiace dirlo, ma ripeto che io avrei voluto evitare di portare in Consiglio questo problema. Questo emendamento è stato valutato come proposta in Commissione, dove si è dimostrato che non si poteva fare un discorso sulle rendite catastali, così come hanno fatto forse anche altri Comuni vicini. Purtroppo la situazione non è dipesa da noi e adesso lo dico anche in Consiglio, perché i cittadini devono sapere cosa ci troviamo sul tavolo quando dobbiamo prendere determinate decisioni. Questa considerazione sulla rendita catastale era stata da noi messa in evidenza, ma una valutazione dettagliata delle categorie catastali, delle rendite catastali e degli uffici del nostro territorio ci ha portati ad evitare una disuguaglianza di imposta a seconda delle attività dei cittadini. Ancora una volta io non capisco perché il lavoro di Commissione, dimostrato, si trova nuovamente nel Consiglio.

Abbiamo fatto rilevare ai Consiglieri presenti nella Commissione, e oggi lo faccio rilevare anche a chi non era presente in quella sede e ai cittadini, che noi a Venosa, chissà da quanto tempo, abbiamo due unità, che si chiamano o banca o assicurazione. Al nostro Catasto, cari cittadini, risulta che in questo comune ci sono queste due unità. Allora, io vado a fare una differenziazione su che cosa, su un valore che già non è equo? Su un valore di una banca che probabilmente è ubicata in un immobile A1 o A6, civile abitazione, o di un'assicurazione che si trova con una categoria C6.

Quindi, abbiamo ritenuto che dobbiamo arrivare ad agevolare determinate situazioni, sempre

tenendo presente quello che determina la TASI e quello che noi dobbiamo fare arrivare alla TASI. Abbiamo fatto rilevare che forse era più opportuno evitare questo e magari impegnarsi nel corso di questi cinque anni a ritrovare le risorse proprio sul controllo di queste situazioni. Oggi invece tutto questo lavoro me lo ritrovo in Consiglio.

Credete a quello che vi dico e lo può confermare il consigliere Covella. Abbiamo rilevato che questo è sì un metodo che può essere di diversa applicazione e prendere i cittadini a seconda della categoria, però abbiamo anche fatto rilevare un'ulteriore situazione. Abbiamo preso, ad esempio, una rendita catastale di circa 400 euro, abbiamo fatto due conteggi e il contribuente con questa rendita catastale, che è la media delle rendite presenti sul nostro territorio, pagherà una TASI di circa 139 euro, maggiorata a 140. Poi non voglio neanche parlare della macchina di controllo che si deve mettere in moto per fare queste determinate valutazioni. Ho fatto anche rilevare che dato il numero del personale che abbiamo a disposizione la macchina dei controlli determinerà sicuramente un affidamento a terzi, quindi un'ulteriore spesa.

Allora, le spese della macchina amministrativa le vogliamo ridurre o aggravare? Quindi abbiamo detto che forse non è questa la valutazione e che, se vogliamo determinare delle agevolazioni, è meglio pensare alle fasce deboli: ai disabili o ai pensionati. Certo, l'ufficio ci fa rilevare che probabilmente il nostro territorio ha una fascia abbastanza ampia di questi contribuenti e quindi l'abbiamo un pochetto limitato al reddito. Ma a quale reddito? Al reddito della pensione integrata al minimo. Da conteggi fatti sempre in Commissione, gli 8.000 euro in una famiglia di due componenti con una pensione sono pari a 450, massimo 500 euro netti. Allora, scusatemi se abbiamo cercato di fare agevolazioni a questi contribuenti.

Qualcuno potrà venire a dire: "L'opposizione fa sempre l'opposizione, gli si dice di no", ma non è così. Noi non avevamo pensato – l'ha dichiarato in maniera ufficiale il Presidente – alla detrazione per i figli a carico. Noi abbiamo detto: "Va bene, d'accordo, ci rendiamo conto che non ci abbiamo pensato, però andiamolo a limitare sempre a chi è disagiato", quindi abbiamo considerato i nuclei familiari monogenitoriali, perché, scusatemi, ma ad una persona vedova, con a casa un figlio di 30-40 anni, o un separato, o una ragazza madre quei 140 euro faranno sicuramente comodo.

Pres. Rita Anna LIOY

Consigliere, quindi la sua dichiarazione di voto qual è?

Cons. Mario Giovanni TAMBURRIELLO

La dichiarazione è che voto sfavorevolmente all'emendamento.

Pres. Rita Anna LIOY

Altre dichiarazioni? Consigliere Covella.

Cons. Arturo Raffaele COVELLA

Presidente, grazie. Cercherò di rimanere al tema dell'emendamento.

Pres. Rita Anna LIOY

Ricordo che la durata degli interventi per la dichiarazione di voto non supera i cinque minuti.

Cons. Arturo Raffaele COVELLA

Sì, cercherò di essere veloce e di rimanere al tema dell'emendamento.

Solo per rispondere un attimo su quello che è successo in Commissione. Io credo che il lavoro della Commissione è sempre utile e dire il contrario significa non aver letto nemmeno gli emendamenti che noi stamattina abbiamo presentato, perché rispetto agli emendamenti presentati in Commissione ci sono state delle variazioni, delle modifiche apportate anche in base ai discorsi fatti e al confronto avuto in Commissione con i tecnici comunali. Per questo abbiamo cercato di ridurre al minimo le detrazioni da riconoscere in capo ai cittadini di Venosa, venendo incontro alle esigenze del Comune che non versa in buone condizioni economiche. Per questo abbiamo ridotto sia le fasce catastali per le quali è prevista la detrazione, sia la quantità della detrazione.

Quindi, non capisco perché il consigliere Tamburriello si ostini a dire che il lavoro fatto in Commissione è stato inutile.

Per quanto riguarda poi la nostra proposta, è vero, purtroppo la TASI è una tassa fatta con i piedi; non ci sono parametri oggettivi che permettano effettivamente di calcolare qual è la strada migliore per aiutare il cittadino con le detrazioni, ma, in generale, si diceva in Commissione – una battuta fatta proprio dal Presidente del Consiglio – non esiste la tassa perfetta. È vero, non esiste la tassa perfetta, però bisogna cercare di trovare una strada per alleviare il più possibile la situazione dei cittadini. Anche il reddito ISEE non è un parametro molto certo, sappiamo benissimo quanti giochetti ci sono intorno e quanta evasione ci sta. Fra le due opzioni, reddito ISEE e rendita catastale, il Movimento 5 Stelle ha preferito la rendita catastale ed è vero, come dice il consigliere Tamburriello, che a Venosa risultano solo due unità adibite a banche ed assicurazione. Ma io mi chiedo: in un comune come Venosa, dove tutti sappiamo quante sono le banche, che si aspetta a fare i controlli? Cosa stiamo aspettando? C'è bisogno di affidarci ad una ditta esterna per fare un controllo, quando tutti sappiamo che invece di due banche ce ne sono cinque? Non credo che il personale del

Comune di Venosa sia talmente oberato di lavoro da non sapere che invece di due banche ce ne sono cinque e quindi non penso che chiediamo una cosa talmente gravosa per gli uffici del Comune da rivolgersi ad una ditta esterna, magari la Censum, per fare ulteriori controlli. Si può tranquillamente fare questo controllo sin da subito.

Poi, per quanto imperfetto il metodo – ma purtroppo questi sono i riferimenti che la legge ci lascia e non l'abbiamo fatta noi, sappiamo chi l'ha fatta a livello nazionale – non possiamo fare altro che scegliere una strada ed abbiamo scelto quella delle detrazioni. Il problema è che in Commissione tutte le strade che vi abbiamo proposto sono state dichiarate da voi impraticabili: la strada sull'ISEE, la strada sulle detrazioni, la riduzione per i figli a carico, per le famiglie monoreddito, non monogenitoriali. Le famiglie monogenitoriali saranno 200, abbiamo messo pure la riduzione del reddito ISEE, sì e no andremo a dare un contributo a 50 famiglie in tutta Venosa. È stato un grandissimo sforzo da parte dell'Amministrazione comunale? Noi chiedevamo ben altro.

Rispetto a questa situazione ci siamo visti costretti a ripresentare l'emendamento. Quindi, avendo scelto questa strada, noi voteremo a favore, anche perché il problema non è la TASI in sé per sé, oltre alla TASI poi c'è la TARI e c'è l'IMU. I cittadini di Venosa non si troveranno solo 140 euro da dover pagare in due rate da qui a breve, ma tutto il pregresso delle tasse già imposte e poi si troveranno la TASI. È il sistema complessivo della tassazione che ci ha fatto pensare di chiedere a questa Amministrazione di aiutare le famiglie più in difficoltà e solo per questo abbiamo proposto gli emendamenti.

Mi scuso se abbiamo disturbato.

Pres. Rita Anna LIOY

La dichiarazione, quindi, qual è?

Cons. Arturo Raffaele COVELLA

Voto favorevole.

Pres. Rita Anna LIOY

Possiamo procedere alla votazione.

Eseguita la votazione palese il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente come segue:

Presenti: 17

Votanti: 15

Astenuti: 2 (Digrisolo e Lettini)

Voti favorevoli: 5 (Covella, Iovanni, Leggieri, Zifarone e Papa)

Voti contrari: 10 (Gammone, Tamburriello, Sinisi, Lioy, Rosati, Cetrone, Zullino, Francabandiera, Mastrangelo e Catapano))

In base all'esito della votazione il Consiglio non approva l'emendamento

Pres. Rita Anna LIOY

Possiamo procedere ora alla votazione della delibera di determinazione delle aliquote TASI. Ci sono dichiarazioni di voto in ordine all'argomento? Consigliere Digrisolo.

Cons. Maria Lucia DIGRISOLO

Coerentemente a quanto detto prima, il nostro voto verrà subito dopo l'impegno immediato del Sindaco per la riduzione delle aree e delle indennità di carica, in un tempo prestabilito che determiniamo ora. Questo non deve essere considerato un ricatto.

Non voglio scendere al 10, al 20, al 30%, l'indennità di carica deve essere uguale, come ho detto precedentemente, a quella della Giunta uscente.

Io mi trovo veramente in difficoltà. Facciamo parte di un partito che non deve essere a geometria variabile. Da quei banchi l'abbiamo chiesto e da questi banchi lo chiediamo nuovamente. Grazie.

Pres. Rita Anna LIOY

Prego, consigliere Digrisolo.

Il Sindaco vuole prendere la parola.

Sindaco Tommaso GAMMONE

Intervengo immediatamente su questa questione. A me questa sembra una vera e propria forma di ricatto.

Il Sindaco, in qualità di Sindaco, non è un dittatore, non può prendere un impegno senza prima averlo discusso con i suoi Assessori e con il Vicesindaco; non può prendere impegni se non ha discusso queste cose nell'ambito di regole che si dà un partito; non è una persona che può prendere un impegno, se non ha condiviso determinate cose, per cui è rigettato immediatamente l'impegno rispetto all'indennità di carica nella quantità e anche nella modalità, perché io mi impegno praticamente ad una riduzione dei costi della politica, anche in relazione all'indennità di carica e di questo parleremo abbondantemente nella mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, a cui farò una proposta molto più significativa.

Per quanto riguarda le aree io non posso stabilire che il giorno primo ottobre avremo ridotto le

aree, perché qualsiasi intralcio di tipo amministrativo, burocratico o di altra natura non mi può far prendere questo tipo di impegno. Io posso prendere l'impegno a sollecitare gli uffici affinché ciò venga fatto immediatamente, anche domani stesso, l'importante però è che gli uffici poi me lo realizzino. Grazie.

Pres. Rita Anna LIOY

Prego, signor Sindaco.

Consigliere Tamburriello.

Cons. Mario Giovanni TAMBURRIELLO

È stata fatta una richiesta per dichiarazione di voto, ma non ho sentito la dichiarazione di voto del consigliere Digrisolo nella sua esplicitazione.

Pres. Rita Anna LIOY

Finisca il consigliere Tamburriello, poi interviene il consigliere Digrisolo.

Cons. Mario Giovanni TAMBURRIELLO

Chiedo al Presidente di invitare il consigliere Digrisolo, esperta quanto me, ad esprimere la sua dichiarazione di voto, così come le era stato chiesto di fare.

Cons. Maria Lucia DIGRISOLO

Sì, è vero, mi sono distratta, perché ho fatto una domanda al Sindaco, che mi ha risposto. Io ho detto che quando stavo di là, abbiamo chiesto la riduzione dell'indennità e la Giunta Tamburriello l'ha ridotta.

Pres. Rita Anna LIOY

Non possiamo accavallarci.

Cons. Maria Lucia DIGRISOLO

La Giunta Tamburriello se l'è ridotta e noi addirittura abbiamo rinunciato proprio all'indennità. Quindi è una cosa che io faccio nei confronti della comunità: chiediamo un loro sacrificio, ma altrettanto dobbiamo fare noi stessi.

Se tale impegno viene esplicitato in questa sede il nostro voto sarà favorevole, altrimenti preannunciamo il voto contrario.

Pres. Rita Anna LIOY

Abbiamo chiarito che la dichiarazione è subordinata a quanto ha detto il Sindaco.

Cons. Maria Lucia DIGRISOLO

L'ho detto, annunciamo il nostro voto contrario.

Pres. Rita Anna LIOY

Ripasso la parola al consigliere Tamburriello.

Cons. Mario Giovanni TAMBURRIELLO

Chiedo nuovamente scusa se alla collega Digrisolo ho chiesto di fare questo intervento. Sicuramente la sua richiesta è a carattere personale, ma in quanto Capogruppo PD, di cui la consigliera Digrisolo fa parte, mi preme ricordare che è stata già espressa dal Sindaco e dal Capogruppo PD l'intenzione di questa Amministrazione a rivedere le aree nei tempi giusti, onde evitare situazioni spiacevoli per la macchina amministrativa. È intenzione di questa Giunta e di questo Capogruppo rivedere tutto ciò che riguarda la spesa amministrativa del Comune e, se fosse necessario – non credo che gli Assessori siano contrari – rivedere anche eventuali cariche. Premetto che qualcuno, nella sua misura inerente l'attività professionale, ha evitato che i contributi fossero a carico delle casse comunali.

Quindi, collega Digrisolo, che si chieda in Consiglio Comunale una data io da Capogruppo le rispondo di no. L'impegno c'è, mi dispiace che non sia stato raccolto in maniera positiva già nei giorni scorsi dalla consigliera Digrisolo, ma non si può pensare di mettere per iscritto: “Il primo ottobre” o “il primo settembre” o “il 30 dicembre”. Mi dispiace, se questa macchina amministrativa deve lavorare bene per i prossimi cinque anni non ci possiamo permettere di fare alcun errore nello spostamento di uno o dell'altro dipendente da un'area all'altra o nello scegliere anche chi deve essere il responsabile di area.

Così come è stato risposto al Movimento 5 Stelle, anche io, in qualità di Capogruppo del PD, dico che ci vuole il tempo necessario per evitare che si facciano errori più grossi per i prossimi quattro anni e mezzo di Amministrazione.

Mi dispiace che loro si vogliano astenere per questa situazione, noi ne prendiamo atto, dopodiché andiamo avanti e avremo da discutere.

Pres. Rita Anna LIOY

La vostra dichiarazione di voto?

Cons. Mario Giovanni TAMBURRIELLO

La nostra dichiarazione di voto, in qualità di Capogruppo del PD, è favorevole all'approvazione della delibera.

Pres. Rita Anna LIOY

Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Francabandiera.

Cons. Pasquale FRANCA BANDIERA

Grazie, Presidente. Mi dispiace notare come anche la maggioranza su questo provvedimento non è concorde nel voto unanime favorevole, non fosse altro perché i consiglieri Digrisolo e Lettini hanno preso parte, anche in maniera decisiva, portando il loro contributo, in quelle che sono state le riunioni che hanno preceduto poi la Commissione. Ma questo fa parte anche di un pensiero, di una volontà ed è giusto che venga rispettato.

Faccio notare con altrettanta soddisfazione da parte mia che il Capogruppo si dissocia dalla posizione dei due Consiglieri di maggioranza, ritenendo che sia una loro scelta. Permettetemi, da Capogruppo, di prendere atto di questo, perché l'altra componente del PD, rappresentata dal capogruppo Tamburriello, non condivide la loro scelta.

Fatta questa precisazione politica, doverosa anche per il prosieguo dei lavori del Consiglio Comunale, annuncio il nostro voto favorevole al provvedimento, perché ritengo, dopo aver preso parte a diverse riunioni, che questa maggioranza abbia dedicato tempo e attenzione per trovare la miglior soluzione ed arrivare, quindi, al pareggio di bilancio per questi quattro mesi che restano. Sindaco, è vero che si tratta di approvare entro il 30 settembre un bilancio, ma questo deve essere considerato da tutti noi più un consuntivo che un bilancio di previsione. Pertanto, era importante e fondamentale da parte nostra arrivare al pareggio ed evitare il dissesto.

Ribadisco il mio voto favorevole e garantisco il mio impegno ancora una volta affinché la riduzione delle aree, in particolare, sia nella mia agenda; ne ho già discusso con il Segretario e con l'altro Capogruppo per addivenire quanto prima a questo obiettivo. Non esiste una data, sono d'accordo, perché oggi le persone delle quali stiamo parlando sono prima di tutto essere umani, ancor prima che funzionari e dipendenti dell'ente, pertanto bisogna trovare la giusta collocazione, non fosse altro per dare loro la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità e professionalità. Non siamo dittatori, siamo persone democratiche ed è certo che questo provvedimento lo prenderemo il prima possibile. Grazie.

Pres. Rita Anna LIOY

Prego, consigliere Francabandiera.

Consigliere Covella.

Cons. Arturo Raffaele COVELLA

Presidente, grazie. Naturalmente non entro nelle beghe della maggioranza, anche se esprimo comunque preoccupazione, visto che a tre mesi dalle elezioni ci troviamo già in questa situazione.

Per quanto riguarda il merito della questione, ovvero il nostro voto rispetto alla delibera sulle aliquote TASI, nonostante il lavoro all'interno della Commissione, che io comunque considero positivo, e all'interno di questo Consiglio, nonostante l'impegno che abbiamo profuso per cercare di migliorare la proposta, sia presentando le nostre idee e le nostre proposte in Commissione e in Consiglio, mi dispiace dover però preannunciare voto negativo, perché, al di là degli aspetti marginali, le proposte più significative che abbiamo avanzato come Movimento 5 Stelle sono state respinte e, secondo noi, anche adducendo delle giustificazioni e delle valutazioni che comunque non sono in alcun modo da parte nostra condivisibili.

La goccia nell'oceano, come si diceva, è una goccia, ma dobbiamo decidere come utilizzarla. Noi la volevamo utilizzare per aiutare in questo momento di particolare crisi economica i cittadini di Venosa, non si capisce ancora questa maggioranza cosa voglia farne. Per questo, ribadisco, voto negativo alla delibera sulle aliquote TASI. Grazie.

Pres. Rita Anna LIOY

Possiamo procedere alla votazione. Voti favorevoli in ordine alla delibera di approvazione delle aliquote TASI nel testo risultante dall'emendamento approvato

Eseguita la votazione palese il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente come segue:

Presenti: 17

Votanti: 17

Voti favorevoli: 10 (Gammone, Tamburriello, Sinisi, Lioy, Rosati, Cetrone, Zullino, Francabandiera, Mastrangelo e Catapano))

Voti contrari: 7 (Covella, Iovanni, Leggieri, Zifarone, Papa, Digrisolo e Lettini)

In base all'esito della votazione il Consiglio approva la delibera

Pres. Rita Anna LIOY

Votiamo l'immediata eseguibilità

Eseguita la votazione palese il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente come segue:

Presenti: 17

Votanti: 17

Voti favorevoli: 10 (Gammone, Tamburriello, Sinisi, Lioy, Rosati, Cetrone, Zullino, Francabandiera, Mastrangelo e Catapano))

Voti contrari: 7 (Covella, Iovanni, Leggieri, Zifarone, Papa, Digrisolo e Lettini)

In base all'esito della votazione il Consiglio dichiara la delibera immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**TARES**);

VISTO l'art. 4, comma 12 quater, del Decreto-Legge n.66/2014 convertito nella legge n. 89 del 23.06.2014 concernente Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che contiene disposizioni in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 (1 per mille).**

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale

sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di

conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI,** prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. **Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.** È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. **Il versamento della prima rata della TASI** è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, **alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;** a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, **nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre** dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; **in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.** L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. **A decorrere dall'anno 2015,** i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti **rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.** **Per il solo anno 2014,** in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. **Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014**

sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTA la **Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 in data odierna** con la quale è stato approvato il **Regolamento** per la disciplina della TASI ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento TASI** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **è ulteriormente differito al 30 settembre 2014;**

VISTO :

- che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento;
- che continueranno i tagli ai trasferimenti ai sensi di quanto dalla legge di stabilità con particolare riferimento all'art. 1, comma 119, in tema di tagli ai trasferimenti agli Enti locali in aumento rispetto a quanto stabilito con d.l. 95/2012 (SPENDING review);
- che sarà necessario continuare a garantire il rispetto del Patto di stabilità sempre più restrittivo (conseguimento di un saldo finanziario positivo);

RITENUTO pertanto dover reperire attraverso la TASI le risorse mancanti necessarie alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dalla bozza dello schema di bilancio di previsione 2014 e di seguito elencati:

- pubblica sicurezza e vigilanza

€ 295.00,00

- servizi cimiteriali

€ 77.200,00

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica

€ 697.000,00 + € 377.000,00 = € 1.074.000,00

- servizi socio-assistenziali

€ 260.200,00

- servizio di protezione civile

€ 8.500,00

- altri servizi: Demografici + Giustizia

€ 144.000,00 + € 25.000,00 = € 169.000,00

Per un totale complessivo di € 1.806.700,00

CONSIDERATO CHE

- in relazione a quanto previsto dal comma 681 si intende definire la percentuale del tributo a carico dell'occupante nella misura del 20%;

- in relazione a quanto previsto dal comma 679 e 682 si intende introdurre le seguenti assimilazioni, riduzioni ed esenzioni:

ASSIMILAZIONI

Sono assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze, così come definita dall'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, le unità immobiliari :

- a) Possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- b) Possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RIDUZIONI

Sono introdotte le seguenti riduzioni:

- a) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU, riduzione del 50% della base imponibile;
- b) **in relazione ai soli immobili adibiti ad abitazione principale viene applicata la riduzione dell'imposta al 50% per i seguenti contribuenti:**

1. **DISABILI** ai sensi della legge n° 118 del 30/03/1971 e s.m.i. indicate solo ai fini dell'art. 1 comma 3 della L. n° 295 del 15/10/1990, legge n° 382 del 27/05/1970 e s.i.m., legge 381 del 26/05/1970 e s.m.i. , legge n° 104 del 05/02/1992 e s.m.i. , legge n° 68 del 12/03/1999, sempre che sia stato riconosciuto dalla commissione competente una percentuale di invalidità non inferiore al 75%. Tale riduzione viene applicata se questi soggetti dimostrano di avere un ISEE **inferiore ad € 8.000,00**, aumentata ad **€ 10.000,00** se unico componente dell'immobile adibito ad abitazione principale.

2. **PENSIONATI**, ultra 65 anni, con un ISEE **inferiore ad € 8.000,00**, aumentata ad **€ 10.000,00** se unico componente dell'immobile adibito ad abitazione principale.

Le riduzioni di cui ai punti 1 e 2, vengono applicati a richiesta dell'interessato, previa esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti richiesti, e proporzionalmente al periodo di detenzione dei requisiti descritti.

ESENZIONI

Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
- Sono inoltre esenti dal versamento della TASI :
 - a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

DETRAZIONI

Viene riconosciuta una detrazione di € 20,00 per ogni figlio appartenente a nuclei familiari monogenitoriali. Tale detrazione viene applicata se questi soggetti dimostrano di avere ISEE **inferiore a € 10.000,00**

DATO ATTO CHE le necessità di bilancio per la parziale copertura del costo dei servizi indivisibili come sopra determinati ammontano a circa **€ 757.220,00** e possono essere ottenuti attraverso la fissazione delle seguenti **aliquote**:

- Immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria, ivi comprese le unità immobiliari ad essa equiparate dall'art. 13, comma 2, lettere a) c) d) del decreto legge 201 del 2011 e ad esse assimilate, **aliquota 2 per mille**
- Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI, così come sopra determinata, è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;
- Altri immobili **aliquota 2 per mille**

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare nella seduta del 04.09.2014;

VISTO il sopra riportato esito delle votazioni;

D E L I B E R A

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) **DI APPROVARE** le seguenti aliquote per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :**

- Immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria, ivi comprese le unità immobiliari ad essa equiparate dall'art.

13, comma 2, lettere a) c) d) del decreto legge 201 del 2011 e ad esse assimilate, **aliquota 2 per mille**

- Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI , così come sopra determinata, è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;
- Altri immobili **aliquota 2 per mille**

3) **DI RICONOSCERE** le seguenti assimilazioni, riduzioni ed esenzioni:

ASSIMILAZIONI

Sono assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze, così come definita dall'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, le unità immobiliari :

- c) Possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- d) Possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RIDUZIONI

Sono introdotte le seguenti riduzioni:

- a) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU, riduzione del 50% della base imponibile;
- b) in relazione ai soli immobili adibiti ad abitazione principale viene applicata la riduzione dell'imposta al 50% per i seguenti contribuenti:

1. DISABILI ai sensi della legge n° 118 del 30/03/1971 e s.m.i. indicate solo ai fini dell'art. 1 comma 3 della L. n° 295 del 15/10/1990, legge n° 382 del 27/05/1970 e s.i.m., legge 381 del 26/05/1970 e s.m.i. , legge n° 104 del 05/02/1992 e s.m.i. , legge n° 68 del 12/03/1999, sempre che sia stato riconosciuto dalla commissione competente una percentuale di invalidità non inferiore al 75%. Tale riduzione viene applicata se questi soggetti dimostrano

di avere un ISEE **inferiore ad € 8.000,00**, aumentata ad **€ 10.000,00** se unico componente dell'immobile adibito ad abitazione principale.

2. **PENSIONATI**, ultra 65 anni, con un ISEE **inferiore ad € 8.000,00**, aumentata ad **€ 10.000,00** se unico componente dell'immobile adibito ad abitazione principale.

Le riduzioni di cui ai punti 1 e 2, vengono applicati a richiesta dell'interessato, previa esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti richiesti, e proporzionalmente al periodo di detenzione dei requisiti descritti.

ESENZIONI

Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
- Sono inoltre esenti dal versamento della TASI :

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

DETRAZIONI

Viene riconosciuta una detrazione di € 20,00 per ogni figlio appartenente a nuclei familiari monogenitoriali. Tale detrazione viene applicata se questi soggetti dimostrano di avere ISEE inferiore a € 10.000,00.

4) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, in quota parte come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza

- pubblica sicurezza e vigilanza

€ 295.000,00

- servizi cimiteriali

€ 77.200,00

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica

€ 697.000,00 + € 377.000,00 = € 1.074.000,00

- servizi socio-assistenziali

€ 260.200,00

- servizio di protezione civile

€ 8.500,00

- altri servizi: Demografici + Giustizia

€ 144.000,00 + € 25.000,00 = € 169.000,00

Per un totale complessivo di € 1.806.700,00

5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della l.n.296 del 2006, dal 1° gennaio 2014.

6) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al **Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 in data odierna;**

7) DI INVIARE il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE
avv. LIOY RITA ANNA

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 09-09-2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs 267 del 18.08.2000);

Venosa, 09-09-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, inoltre,

ATTESTA

1. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ perché:
- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000);
- sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000);
2. è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 09-09-2014 al _____

Venosa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO
